

# CITTÀ DI MARCON CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

## **INDICE**

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Modalità e condizioni della concessione
- Art. 3 Modalità e termine per la presentazione delle richieste
- Art. 4 Ripartizione degli spazi
- Art. 5 Richieste di utilizzo non continuativo
- Art. 6 Obblighi e responsabilità del concessionario
- Art. 7 Responsabilità e garanzie
- Art. 8 Responsabilità civile e penale
- Art. 9 Determinazione tariffe di utilizzo
- Art. 10 Tariffe di utilizzo
- Art. 11 Potere ispettivo, sospensione e revoca
- Art. 12 Disposizioni finali

#### Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il Comune di Marcon favorisce e promuove l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali al fine di offrire a società, enti e associazioni che ne facciano richiesta spazi idonei per la pratica sportiva in orario extrascolastico.

Le disposizioni, di cui al presente regolamento, disciplinano le modalità di concessione delle seguenti palestre e di altre strutture analoghe successivamente destinate a tale uso:

- palestra annessa alla scuola media statale "Gian Francesco Malipiero",
- palestra annessa alla scuola primaria "Guglielmo Marconi";
- palestra annessa alla scuola primaria "Don Lorenzo Milani";
- palestra annessa alla scuola primaria "Tina Anselmi";
- palestra annessa alla scuola primaria "Giosuè Carducci";
- palestra annessa alla scuola primaria "Daniele Manin".

L'utilizzo degli spazi su indicati sarà disciplinato da apposita concessione, a tempo determinato e con orario prestabilito, tra il Comune e il richiedente, in seguito denominato "concessionario".

Tutte le attività praticate presso tali spazi dovranno essere comunque compatibili con le caratteristiche delle palestre richieste e tali da non arrecare danni alle stesse. A tal fine, a cura dell'ufficio competente, viene predisposta e aggiornata la scheda tecnica per ogni struttura.

#### Art. 2 – Modalità e condizioni della concessione

La concessione in uso delle palestre scolastiche comunali non potrà mai essere tale da recare pregiudizio alle attività proprie dell'Amministrazione Comunale e alle attività didattiche delle scuole che hanno sede annessa alla palestra scolastica, le quali hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte dei concessionari interessati, che non dovranno pertanto assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Inoltre, le palestre scolastiche possono essere utilizzate per attività proprie dell'Amministrazione Comunale.

Sono ammessi all'uso delle palestre scolastiche gli Istituti scolastici e prioritariamente le società sportive e le associazioni iscritte all'Albo comunale aventi fini di promozione dell'attività sportiva, senza fini di lucro e che non realizzino e promuovano attività di interesse privato.

Le palestre scolastiche vengono concesse per attività motorie di norma dal 1 settembre al 30 giugno secondo il calendario scolastico e relative sospensioni previste annualmente (vacanze natalizie, pasquali, ecc.). In motivati casi e solo per talune tipologie di palestre (con accesso separato e indipendente dalla scuola) la concessione può essere prevista in deroga al calendario scolastico. La richiesta di deroga al calendario dovrà pervenire all'ufficio competente almeno 10 giorni prima dalla data di utilizzo della palestra.

La concessione in uso delle palestre comunali ai singoli interessati, per i quali la relativa domanda sia stata accolta, avviene, in quanto trattasi di servizio a domanda individuale di cui al D.L. n. 415 del 28.12.1989, convertito in legge n. 38 del 28.2.1990, mediante specifico atto emesso dal responsabile del competente settore, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, con il quale viene individuato il singolo concessionario, la/le palestra/e concessa/e, il relativo calendario d'uso, il periodo di concessione, la/le disciplina/e sportiva/e praticata/e e quant'altro necessario alla gestione di che trattasi.

L'atto di concessione, redatto in duplice originale, viene sottoscritto dal concessionario in segno di piena accettazione degli spazi, degli orari e del periodo concessi, della piena accettazione delle

norme dettate dal presente regolamento, di assunzione delle responsabilità conseguenti alla concessione stessa.

La sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario è condizione preliminare indispensabile per l'avvio delle attività sportive presso la/le strutture concesse. La concessione avrà validità per il periodo che la stessa indicherà il quale non potrà di norma eccedere il 30 giugno dell'anno successivo e, pertanto, sopravvenuto il termine di scadenza, la stessa scadrà da ogni effetto senza che intercorra alcuna comunicazione in merito.

Eventuali variazioni concernenti la concessione d'uso che dovessero verificarsi durante la stagione sportiva, dovranno essere tempestivamente comunicate da parte del concessionario all'Amministrazione Comunale che ne prenderà atto e valuterà la sussistenza dei presupposti per la conferma, ovvero per la revoca, della concessione stessa in applicazione delle norme dettate dal presente regolamento.

# Art. 3 - Modalità e termine per la presentazione delle richieste

Le società, enti e associazioni interessati all'uso delle palestre dovranno presentare apposita richiesta al Comune utilizzando apposito modulo predisposto dall'ufficio.

La richiesta dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 15 marzo di ogni anno e sarà riferita al successivo anno scolastico per tutte le attività programmate indicativamente dal 1 settembre al 30 giugno dell'anno successivo. Alla richiesta deve essere allegata una breve relazione contenente le attività che si vorranno svolgere, il numero di atleti e/o di squadre coinvolte per ciascuna palestra richiesta, e la quantità minima di ore necessarie.

Sulla base delle richieste pervenute, il responsabile del servizio provvederà entro il 30 aprile di ogni anno a redigere il prospetto per l'utilizzo delle palestre secondo quanto previsto dall'art. 4, e procederà ad acquisire il competente nulla osta da parte dell'autorità scolastica.

Le domande dovranno risultare corredate da atto costitutivo e statuto se trattasi di nuove Società Sportive, dall'elenco degli atleti iscritti all'associazione divisi per fasce di età ed eventuale numero di squadre coinvolte, dal programma delle attività che si intendono svolgere per l'intera annata, dalle tariffe applicate agli iscritti e dal bilancio riferito alle specifiche attività che si intendono realizzare presso la palestra.

## Art. 4 – Ripartizione degli spazi

La concessione in uso delle palestre scolastiche, in seguito alla procedura di cui al comma successivo, è autorizzata dal Responsabile del Settore competente, in via prioritaria ad associazioni, gruppi ed enti sportivi senza scopo di lucro che esercitano in modo continuativo la loro attività nell'ambito del territorio comunale e/o che sono iscritte all'albo comunale delle associazioni. Nel corso dell'anno scolastico eventuali altre domande saranno prese in considerazione solo se vi sarà disponibilità di spazi, con apposita autorizzazione del Responsabile del settore competente.

Al fine di ripartire tra le associazioni richiedenti gli spazi e gli orari delle palestre scolastiche, entro il 31 marzo il Responsabile del Settore competente predispone un prospetto sulle palestre e il loro utilizzo in base alle caratteristiche e alle omologazioni e provvede a convocare il tavolo tecnico composto da un rappresentante per ogni associazione richiedente e da un rappresentante dell'ufficio comunale competente. Negli incontri del tavolo tecnico i rappresentanti delle associazioni redigeranno un prospetto con gli orari e la ripartizione degli spazi per tutte le palestre coinvolte tra le associazioni, e lo trasmetteranno al Responsabile del Settore competente per la sua approvazione. Nel caso di mancato accordo tra i rappresentanti presenti, i partecipanti al tavolo tecnico trasmetteranno il prospetto sopra richiamato evidenziando i punti di mancato accordo al Responsabile del Settore competente che deciderà nel merito, tenendo presente i seguenti criteri in

ordine di importanza decrescente e garantendo una fruizione ampia ed equa tra le associazioni interessate:

- 1. Caratteristiche delle singole palestre e compatibilità delle attività sportive;
- 2. Utilizzo di altri spazi comunali al di fuori delle palestre scolastiche;
- 3. Quantità ed età degli atleti coinvolti nelle attività delle palestre scolastiche, privilegiando le fasce di popolazione appartenenti all'infanzia, all'adolescenza, all'anzianità e alla disabilità;
- 4. Svolgimento di attività rivolte all'integrazione di soggetti con disabilità;
- 5. Quantità di squadre coinvolte, nel solo caso di sovrapposizione di richieste di spazi tra associazioni di sport di squadra.

Al fine di verificare il rispetto del prospetto di ripartizione degli spazi e con funzioni consultive e di confronto tra le associazioni che utilizzano le palestre scolastiche, il Responsabile del Settore competente nomina su indicazione delle associazioni una commissione composta da un rappresentante per associazione e un rappresentante dell'ufficio comunale competente, che verrà convocata all'occorrenza.

#### Art. 5 - Richieste di utilizzo non continuativo

L'utilizzo occasionale e non continuativo di una palestra per un periodo non superiore ai cinque giorni da parte di una associazione/società non titolare di autorizzazione, potrà essere autorizzato dal Responsabile del Settore, se la richiesta perviene con almeno 20 giorni di anticipo rispetto al periodo richiesto e comunque dopo aver verificato la disponibilità degli spazi. Il periodo e gli orari di utilizzo dovranno comunque ricadere all'interno delle fasce orarie per le quali è stato ottenuto il nulla osta dalla competente autorità scolastica.

Anche per tale tipologia di utilizzo dovrà venir utilizzato l'apposito modulo di richiesta predisposto dall'ufficio a cui seguirà, come per le richieste di utilizzo continuativo, l'atto di concessione.

Per questa tipologia di concessione verrà prevista annualmente una apposita tariffa come previsto dal successivo art. 9 "Determinazione delle tariffe".

## Art. 6 – Obblighi e responsabilità del concessionario

L'utilizzo delle palestre da parte del concessionario è subordinato all'osservanza del presente Regolamento, delle disposizioni impartite dagli uffici comunali competenti e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza e prevenzione incendi (D. Lgs.81/2008).

In particolare, il concessionario è obbligato:

- a) a indicare il nominativo del responsabile o dei responsabili che presiedono all'attività esentando da ogni responsabilità il Comune e le Autorità Scolastiche e per qualsiasi fatto avvenuto nei locali scolastici durante le ore di concessione come pure da responsabilità per danni a persone o cose o di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto;
- b) ad evitare che nei locali si svolgano attività e manifestazioni non sportive comunque non preventivamente autorizzate dal Comune e non compatibili con la destinazione d'uso dei locali;
- c) a non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico se non negli impianti debitamente collaudati e omologati secondo le prescrizioni di legge;
- d) a non danneggiare e deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, il materiale e gli attrezzi e, in ogni caso, a rimettere nel primitivo stato con assoluta urgenza quanto sia stato danneggiato o eventualmente a provvedere alla sostituzione di quanto non sia passibile di riparazione. In ogni caso gli eventi dannosi saranno immediatamente comunicati all'Amministrazione Comunale per i provvedimenti del caso;
- e) a non lasciare in deposito, all'interno della palestra e delle sue pertinenze e fuori dall'orario di concessione, attrezzi e quant'altro (se non previo accordo con il Comune e con la Scuola);
- f) a non installare strutture fisse o di altro genere, salva preventiva autorizzazione dell'ente proprietario o gestore;

- g) a restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali ed una adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, devono essere riportati nello stesso ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni;
- h) a far calzare ai frequentanti le attività calzature con suole di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
- i) alla custodia dei locali e pertinenze esterne durante il periodo della convenzione
- j) a non subconcedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto della convenzione, a chiunque ed a qualsiasi titolo. La mancata osservazione di tale obbligo comporta l'immediata interruzione dell'attività ed il ritiro dell'autorizzazione;
- k) a far sì che gli utenti della palestra accedano dagli ingressi stabiliti e a provvedere alla chiusura dell'impianto al termine dell'orario di utilizzo loro assegnato, qualora non siano presenti l'istruttore ed il responsabile del turno successivo;
- 1) a segnalare all'ente concedente eventuali disfunzioni e disguidi;
- m) a provvedere a corrispondere all'Ente gestore il corrispettivo della concessione determinato dall'applicare ai propri orari la tariffa annualmente determinata dal Comune. Il mancato pagamento comporta l'immediata interruzione dell'attività ed il ritiro dell'autorizzazione;
- n) ad osservare i vari ordini di servizio che il Comune dovesse di volta in volta emettere a salvaguardia del buon mantenimento degli impianti concessi in uso;
- o) al rispetto di tutte le normative sovracomunali pertinenti alle attività sportive.

L'Amministrazione Comunale riconosce all'istituzione Scolastica locale potere ispettivo circa l'uso delle palestre comunali da parte di utilizzatori esterni per la pratica sportiva e/o ludico-motoria. La scuola ha facoltà, in caso di accertata mancata osservanza di una o più delle norme sopra citate, di segnalarlo al Comune mediante la forma che ritenga più idonea in rapporto alla gravità dell'infrazione riscontrata. Il Comune si attiverà prontamente nell'eseguire le opportune verifiche al fine di adottare conseguenti atti sanzionatori ponderando la gravità dell'abuso e/o la reiterazione dello stesso successivamente alla formale contestazione al concessionario inottemperante.

# Art. 7 – Responsabilità e garanzie

I terzi utilizzatori in genere rispondono dei danni provocati alle strutture sia in conseguenza dell'esercizio della pratica sportiva sia per le azioni del pubblico ammesso alle manifestazioni. I danni dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere idonea garanzia a tutela dell'utilizzo degli spazi concessi.

Nel caso di autorizzazioni per uso continuativo, l'Amministrazione Comunale richiede di versare idonea garanzia, mediante cauzione prestata sotto forma di deposito, per un importo forfetario che verrà stabilito dalla Giunta.

La cauzione dovrà coprire interamente il periodo di utilizzo delle palestre scolastiche e verrà trattenuta fin tanto che l'associazione non ne interromperà l'utilizzo.

La cauzione, sotto forma di deposito da versare presso il Servizio Tesoreria del Comune, sarà acquisita dall'Amministrazione Comunale, contestualmente alla formalizzazione della concessione a garanzia degli obblighi ivi assunti.

## Art. 8 - Responsabilità civile e penale

Il concessionario risponde dei danni provocati a persone o cose dall'esercizio di attività sportive nonché dal pubblico presente alle manifestazioni.

#### Art. 9 – Determinazione tariffe di utilizzo

L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe delle palestre scolastiche, privilegiando le fasce di popolazione appartenenti all'infanzia, all'adolescenza, all'anzianità e alla disabilità, tenendo inoltre conto delle caratteristiche delle palestre (dimensioni, attrezzature, ecc.) e della tipologia delle attività (allenamento, gare, ecc.).

#### Art. 10 - Tariffe di utilizzo

Il concessionario autorizzato all'uso continuativo delle palestre comunali è tenuto al versamento delle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale, in rate quadrimestrali posticipate da versarsi entro 30 giorni dalla comunicazione di pagamento da parte dell'ufficio competente. Nel calcolo della somma da versare si dovrà tenere conto della totalità delle ore concesse in uso, anche nel caso del mancato utilizzo di alcune di esse, quando ciò non dipenda dall'Ente concedente, anche in caso di gratuità.

Nel caso di autorizzazioni per uso continuativo saranno escluse dal conteggio delle ore concesse le giornate di festività infrasettimanali e i periodi di sospensione del calendario scolastico (festività natalizie, pasquali ecc.).

Qualora le associazioni/società in possesso di autorizzazione per uso continuativo intendano utilizzare i periodi di sospensione del calendario scolastico, dovranno darne comunicazione all'ufficio competente con almeno 10 giorni di anticipo.

Lo stesso termine di almeno 10 giorni vale anche in caso di comunicazione di modifica al calendario di utilizzo già autorizzato (per es. nel caso di chiusura anticipata delle attività o sospensioni temporanee).

Gli utenti occasionali, associazioni/società autorizzate volta per volta all'accesso (rif, art. 5 del presente Regolamento), dovranno versare il contributo tariffario anticipatamente, cioè prima di avere accesso agli impianti sportivi concessi.

La recidiva omissione del versamento della contribuzione tariffaria, comporterà l'automatica decadenza alla concessione in uso, con facoltà dell'Amministrazione Comunale di valersi sul deposito cauzionale di cui al precedente articolo 7 e/o di avviare procedimento per il recupero forzoso delle somme a credito.

# Art. 11 - Potere ispettivo, sospensione e revoca

Il Comune potrà in qualsiasi momento vigilare – controllare l'esatto adempimento delle condizioni e clausole di concessione. Il Comune, per i medesimi motivi e a mezzo del proprio personale, potrà avere libero accesso prima, durante e dopo lo svolgersi delle attività sportive.

Qualora il concessionario dovesse trasgredire anche una sola delle clausole del presente Regolamento il Comune provvederà alla sospensione o revoca delle attività che saranno applicate con le seguenti modalità:

- Sospensione temporanea per n. 2 giorni al primo accertamento;
- Sospensione temporanea per n. 4 giorni al secondo accertamento;
- Revoca totale della convenzione al terzo accertamento.

## Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia e che potranno essere emesse dalle competenti autorità sovraordinate in quanto applicabili e compatibili con la natura degli impianti sportivi rientranti nella disciplina del presente atto normativo.